



COMUNE DI VALERA FRATTA

PROVINCIA DI LODI

P.zza Vittoria, 6 – Tel. 0371.99000 – Fax 0371.99348 – c.a.p. 26859

E-mail: comunevalerafratta@virgilio.it

C.F. 84503080156 - P.I. 07910930150

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 10 del 25/02/2017

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI. PROVVEDIMENTI

L'anno **2017**, addì **venticinque**, del mese di **Febbraio** alle ore **09:30**, nella **Sala Centro Civico - Via Puccini**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale.

Assume la presidenza il Sindaco **Giorgio BOZZINI**.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **Dott. Gian Luca MUTTARINI**.

Risultano presenti i sig.

Cognome e Nome	Presente
BOZZINI GIORGIO	X
CHIAPPETTA GIOVANNI	X
PISATI DANIELE GIUSEPPE	X
GATTI ORIETTA CARLA	X
GABETTA VITTORIO	X
BASSAN FABIO	X
MEAZZA MARCO	X

Totale Presenti: 7 Totale Assenti: 0

Sono altresì presenti il vice Sindaco **Fabio Gazzonis** e l'Assessore **Raffaele Lodise**.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto.

Sentito brevissimamente su proposta del Sindaco il Segretario Comunale;

Richiamati i provvedimenti di questo e degli altri Organi politico/amministrativi con i quali si diede ottemperanza alle vigenti normative in tema di "partecipazioni societarie" del comune, ivi compresi i documenti di carattere meramente ricognitorio ed i **Piani di razionalizzazione delle società partecipate** (ex articolo 1, commi 611 e seguenti della legge 190/2014);

VISTO l'art.3 - commi 27, 28 e 29 - della Legge 24.12.2007 n.244 (c.d. "Finanziaria 2008"), che dispongono:

- a) -che, al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni pubbliche – Enti Locali compresi – non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;
- b) che è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza;
- c) che l'assunzione di nuove partecipazioni ed il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei suddetti presupposti di cui al comma 27;

VISTO pure l'art.24 del D.lgs. n.175/016 – datato 19.8. ma pubblicato sulla G.U. dell'8.9.016 - (testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) – secondo il quale entro 6 mesi (termine non perentorio) dalla data di sua entrata in vigore va effettuata (con provvedimento motivato) **la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla entrata in vigore del presente decreto,**

individuando quelle che devono essere alienate

RILEVATO CHE la suddetta normativa distingue pertanto fra società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente Locale, per le quali sussiste il divieto di partecipazione con conseguente obbligo di dismissione e quelle che producono servizi di "interesse generale", per le quali è sempre ammessa la partecipazione, purché si muovano nell'ambito dei livelli di competenza dell'ente;

CONSIDERATO IN PARTICOLARE che il mantenimento di partecipazioni da parte degli enti locali presuppone la funzionalizzazione dell'attività di carattere imprenditoriale alla cura di interessi generali giuridicamente qualificabili in termini di funzioni o di servizi pubblici (così come ribadito nell'importante principio dalla Corte dei Conti sezione giurisdizionale per il Veneto, nel parere 5/2009).

DATO ATTO che il Comune, come costituzionalmente riconosciuto, è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;

VISTO il Parere n.48 del 25.06.2008 espresso dalla Corte dei Conti – Sezione di controllo per la Regione Lombardia – nel quale è stabilito che “il risultato della necessaria attività ricognitiva deve condurre l'ente ad esprimersi caso per caso con una motivata delibera ad hoc, che verifichi le citate condizioni e adotti i provvedimenti conseguenti”;

ACCERTATO che da una ricognizione effettuata, le partecipazioni societarie detenute da questo ente sono quelle risultanti dal prospetto allegato A) facente parte integrante della presente, secondo le finalità e motivazioni a fianco di ciascuna indicate;

CONSIDERATO:

- CHE ai fini dell'individuazione delle finalità istituzionali e delle competenze degli Enti locali occorre, in primo luogo, far riferimento alle seguenti fonti del diritto:

a) Costituzione della Repubblica (nel testo revisionato dalla Legge Costituzionale n.3 del 18.10.2001)

a. - Art.114 “I Comuni ... sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo principi fissati dalla Costituzione”;

b. - Art.118 “Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città Metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città Metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze;

b) Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D. Lgs. 267/2000):

a. Art.13 “Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze”;

-CHE tali norme non definiscono in modo esplicito, esaustivo e tassativo, le finalità e le competenze dei Comuni e che occorre pertanto far riferimento **al principio di sussidiarietà**, secondo cui le funzioni amministrative, salva esplicita previsione di legge, sono di norma attribuite ai Comuni, quale Ente più vicino ai cittadini) - **alle previsioni dello Statuto del Comune - al complesso delle norme statali e regionali** che conferiscono funzioni ai Comuni - **all'evoluzione degli assetti sociali**, economici ed istituzionali che, costantemente, estende ed adegua le funzioni proprie dei Comuni;

RILEVATO, pertanto, che le Società di cui all'allegato A) svolgono indubbiamente attività di produzione di servizi di interesse generale e promozione delle attività economiche del territorio mirate al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente;

Rilevato pure che le informazioni e le indicazioni riportate corrispondono alla situazione di fatto rispetto alle azioni di dismissione/riduzione delle società partecipate intervenute alla data del 31.12.2016

RITENUTO quindi che sussistono i presupposti di cui al comma 27 dell'art.3 della L.44/07

per il legittimo mantenimento delle suddette partecipazioni societarie;

RICORDATO che i competenti Organi (e segnatamente il Consiglio - in data 12/03/015 con atto n.19 dichiarato immediatamente eseguibile - ha approvato il "Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate", in ottemperanza al comma 611 della Legge n.190/014 (c.d. "Finanziaria 2015") nella quale vennero individuate le partecipazioni "dirette" (con precisazione delle relative percentuali) ed indiretta

Dato atto che nessuna quota è stata nel frattempo alienata/ceduta da questo Ente,

Vista la delibera C.C. n. 8/016 (esecutiva) ad oggetto:"Ricognizione delle Società partecipate dell'Ente - Autorizzazione in ordine al mantenimento delle attuali partecipazioni ai sensi dell'art. 3, comma 28, della legge 24/12/2007 n. 244";

ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile del servizio e del Responsabile del servizio

finanziario ai sensi dell'art.49, comma 1° del TUEL approvato con D.Lgs. n.267/2000;

RAVVISATO che competono al Consiglio Comunale gli atti fondamentali in materia di partecipazione dell'Ente Locale a società di capitali (ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267 del

18.08.2000) ivi compresi quelli relativi ad eventuali alienazioni

RITENUTO con l'occasione **effettuare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute**

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma di legge;

DELIBERA

1. Di dare atto che le società di cui all'allegato A) hanno per oggetto la produzione di servizi di interesse generale e non operano quindi in contrasto con le disposizioni previste dall'art.3, comma 27 Legge Finanziaria per il 2008 e successiva normativa in materia;
2. Di autorizzare ai sensi del comma 28 dell'art.3 della Legge 244/07 il mantenimento di tutte le partecipazioni societarie dirette ed indirette quali risultano dall'allegato A) che viene unito alla presente per farne parte integrante, in quanto trattasi di società che

svolgono attività di interesse generale e/o collegate al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente ed in particolare che hanno per oggetto finalità di pubblico interesse consistente nella resa di servizi e nella promozione e valorizzazione delle attività socio-economiche del territorio.

- 2 bis. Di stabilire che non si procederà alla vendita di alcuna partecipazione.
- 3 Di prendere atto formalmente dell'approvato "Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate" – come detto in premessa.
4. Di demandare al Sindaco di trasmettere la suddetta relazione alla Corte dei Conti;
5. Di disporre la pubblicazione della Relazione sul sito Web del Comune nell'apposita sottosezione "Enti controllati- Società partecipate" della sezione "Amministrazione Trasparente"

Con successiva separata votazione unanime favorevole, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U. n. 267/00.

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI. PROVVEDIMENTI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime **parere favorevole** di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del T.U. - D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Valera Fratta, 25/02/2017

Il Responsabile del Servizio
F.to Giorgio Bozzini

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del T.U. - D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Valera Fratta, 25/02/2017

Il Responsabile Economico-Finanziario
F.to Giovanna Lori

VALUTAZIONE DI CONFORMITA'

“La proposta di deliberazione è conforme alle norme legislative, statutarie e regolamentari. Il presente parere è reso nell'ambito delle funzioni consultive e di assistenza agli organi dell'Ente, di cui all'art. 97, comma 2, del T.U. – D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Valera Fratta, 25/02/2017

Il Segretario Comunale
F.to dott. Gian Luca MUTTARINI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto da:

Il Sindaco
F.to Giorgio BOZZINI

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Gian Luca MUTTARINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti dell'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione originale è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi nel sito istituzionale di questo ente accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n.69).

M 82/17

Valera Fratta, 06/03/2017

Il Responsabile Servizio Pubblicazioni
F.to *BOZZINI*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la suesata deliberazione di Consiglio Comunale è stata pubblicata nel sito istituzionale di questo comune

è divenuta esecutiva il _____, essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000).

è divenuta immediatamente eseguibile per espressa deliberazione dell'Organo (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Gian Luca MUTTARINI

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Valera Fratta, 28/02/2017



Il Segretario Comunale
Dott. Gian Luca MUTTARINI

ALLEGATO A) alla deliberazione di C.C. n. 10 del 25.02.2017

COMUNE DI VALERA FRATTA

PROVINCIA DI LODI

1. Partecipazioni societarie dirette

- 1.1. PIL –Patrimonia Idrica Lodigiana-srl con una quota dell'1,20%
- 1.2. EAL -Energia e Ambiente Lodigiana - SpA con una quota dello 0,28%;
- 1.3. Basso Lambro Impianti SpA con una quota dello 0,90%;
- 1.4. SAL – Società Acque Lodigiana - srl con una quota dello 0,74%;

2. Partecipazioni societarie indirette

- 2.1 Eal Compost srl – Partecipata di EAL SpA
- 2.2 Bellisolina srl – Partecipata di EAL SpA
- 2.3 Ecoadda srl –Partecipata di EAL SpA
- 2.4 Sogir srl – Partecipata di EAL SpA ed Astem SpA al 50% ciascuna
- 2.5 LGH – Linea Group Holding

3. Altre partecipazioni non rientranti nel campo di applicazione del Piano

- Consorzio Lodigiano per i servizi alla persona con una quota dello 0,71%.
- Consorzio Energia Veneto/CEV
- Conferenza dei Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale di Lodi – Azienda speciale